



# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 115 del 21/12/2017

**Oggetto: PROROGA PER L'ANNO 2018 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TUTELA MINORI.**

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 17:30, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Del Ben Daniele la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	DEL BEN DANIELE	X	
<u>2</u>	Vicesindaco	VENGHI CLAUDIO		X
<u>3</u>	Assessore	ORENI MONICA		X
<u>4</u>	Assessore	CONTI GIOVANNI	X	
<u>5</u>	Assessore	GUANI CRISTINA	X	

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

## **OGGETTO: PROROGA PER L'ANNO 2018 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TUTELA MINORI.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la seguente relazione – proposta:

**Vista** la comunicazione pervenuta in data 04/10/2017 – prot. n. 7412 dal Comune di Motta Visconti relativa alla proroga del servizio Tutela Minori per l'anno 2018;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2015 avente ad oggetto: "Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio Tutela Minori tra i Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cislano, Gaggiano, Morimondo, Ozzero, Vermezzo, Zelo Surrigone anno 2015 con ente capofila il Comune di Motta Visconti", con la quale è stata approvata la convenzione per il biennio 2016-2017;

**Atteso che:**

- a seguito della stipula della suddetta convenzione il Comune di Motta Visconti, in qualità di capofila, ha provveduto ad individuare con apposita procedura selettiva il soggetto gestore del Servizio: coop. Marta di Sannazzaro dei Burgundi (PV);
- il contratto in essere è relativo al biennio 2016/2017, con scadenza il 31/12/2017 ed all'art. 6 – durata della convenzione – è prevista la durata di due anni dal 01/01/2016 al 31/12/2017, salvo eventuale proroga di un ulteriore anno o approvazione di nuova convenzione;
- con nota prot. n. 14523 del 04/10/2017 è stato richiesto ai Comuni convenzionati di esprimersi in merito alla proroga della convenzione intercomunale per l'anno 2018, ed alla conseguente proroga del contratto in essere con la citata cooperativa;
- è pervenuta formale adesione alla suddetta lettera da parte dei Comuni;

**Vista** la bozza di convenzione predisposta dal Comune capofila – Comune di Motta Visconti, per l'anno di proroga, che allegata alla presente ne costituisce atto integrante e sostanziale;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Motta Visconti n. 110 del 06/12/2017 avente ad oggetto: "Proroga per l'anno 2018 della convenzione per la gestione in forma associata del servizio Tutela Minori";

**Visto** l'andamento del servizio nel biennio 2016-2017;

**Visti:**

- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 giugno 1975, n. 382" in ordine alle funzioni socio-assistenziali attribuite alla competenza degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, in ordine al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della legge 57/97;
- l'Art. 6 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" avente ad oggetto "Funzioni dei Comuni" e l'Art. 22, avente ad oggetto "Definizione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali";
- il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- la L.R. Lombardia 14 dicembre 2004 n. 34 in merito a "Politiche regionali per i minori" ed in particolare l'art. 4;

**Vista** la comunicazione trasmessa al Comune di Motta Visconti in data 18/10/2017 con la quale si esprimeva l'intenzione del Comune di Rosate di prorogare il servizio per l'anno 2018;

**Preso atto** del prospetto relativo alle quote di contribuzione a carico del Comune di Rosate pervenuto in data 13 dicembre 2017;

**Vista** la deliberazione C.C. n. 47 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020;

**Rilevato** che trattasi di un servizio necessario, indifferibile ed urgente in considerazione che all'interno dell'Ente mancano le figure professionali indispensabili per l'erogazione del servizio;

**Ritenuto** necessario approvare lo schema di convenzione qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso

## **DELIBERA**

- 1) di approvare la proroga della Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio Tutela Minori tra i Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cislano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone, anno 2018 qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di demandare al Responsabile dei Servizi Sociali la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi e qualsiasi ulteriore atto successivo e necessario per dare attuazione alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Del Ben Daniele

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Basalice

(atto sottoscritto digitalmente)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TUTELA MINORI  
TRA I COMUNI DI ALBAIRATE, BESATE, BUBBIANO, CALVIGNASCO,  
CASSINETTA DI LUGAGNANO, CISLIANO, GAGGIANO, GUDO VISCONTI,  
MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, OZZERO, ROSATE, VERMEZZO, ZELO  
SURRIGONE – ANNO 2018.**

**PREMESSO :**

- che la legislazione in materia di Enti Locali (TUEL n. 267/2000), il D.Lgs 112/98 relativo al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli EE.LL, anche in materia di servizi sociali, nonché la L. 328/2000, all'art. 6, prevedono che i Comuni determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei Servizi sociali e degli interventi ad essi attribuiti;
- che, al fine di sviluppare interventi di adeguato livello tecnico-qualitativo a favore dei cittadini, favorire il raggiungimento di economie gestionali, perseguire l'obiettivo dell'omogeneità sul territorio nell'erogazione dei servizi nonché promuovere la messa in rete dei servizi sul territorio, i Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone, hanno disposto di procedere alla gestione in forma associata del servizio tutela minori;

CONSIDERATO che il modello della Convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. 267/2000, tra quelli prospettati dal succitato decreto legislativo, appare lo strumento migliore per avviare un processo di gestione intercomunale su base associativa della funzione relativa al servizio tutela minori;

**VISTI:**

- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 giugno 1975, n. 382" in ordine alle funzioni socio-assistenziali attribuite alla competenza degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, in ordine al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della legge 57/97;
- l'Art. 6 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" avente ad oggetto "Funzioni dei Comuni" e l'Art. 22, avente ad oggetto "Definizione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali";
- il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- la L.R. Lombardia 14 dicembre 2004 n. 34 in merito a "Politiche regionali per i minori" ed in particolare l'art. 4;

Tutto ciò premesso, in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi dei Comuni Associati;

Tra le Amministrazioni Comunali di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone,

**SI CONVIENE** quanto segue :

**Art. 1 – Oggetto**

I Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo

Surrigione, individuano nella presente convenzione la forma giuridica per la gestione associata degli interventi e dei servizi afferenti alla "Tutela Minori", e istituiscono un Ufficio Unico per la gestione associata e coordinata delle attività correlate alla Tutela Minori.

La titolarità della funzione Tutela Minori e la conseguente responsabilità giuridica rimane in capo al Sindaco di ogni singolo Comune in qualità di legale rappresentante.

La sede dell'Ufficio Unico è ubicata nel Comune di Motta Visconti, al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di Comune capo fila.

Al Comune sede dell'ufficio anzidetto saranno rimborsate a titolo forfettario le spese sostenute per la disponibilità della sede e, ogni altra spesa necessaria per la gestione associata, nonché il coordinamento amministrativo dei servizi e delle attività afferenti alla Tutela Minori, ripartite proporzionalmente nella misura indicata all'art. 4 dalla presente convenzione.

### **Art. 2 - Finalità**

I Comuni associati, attraverso la presente convenzione, si propongono di concorrere alla tutela dei minori appartenenti ai nuclei familiari residenti con riferimento a quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 34 del 14 dicembre 2004 e, in particolare:

- sostenere le famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura;
- sostenere le iniziative delle reti di solidarietà familiare;
- tutelare il minore e il suo benessere globale, garantendone fin dove possibile la permanenza in famiglia, anche con misure di sostegno economico o di affidamento familiare consensuale temporaneo e favorendo sinergie tra famiglia, istituzioni pubbliche e private educative, sanitarie, sociali e mondo del lavoro;
- assicurare la tutela e la cura del minore, in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, garantendo anche, ove necessario, il "proseguo amministrativo" decretato dall'autorità giudiziaria;
- assicurare l'integrazione del minore straniero nella comunità locale;
- promuovere e garantire una diffusa informazione sul territorio dei servizi e degli interventi previsti.

I Comuni si impegnano inoltre a perseguire la finalità di ottenere attraverso la gestione associata l'omogeneità delle procedure amministrative e delle modalità operative, permettendo un'ottimizzazione dei tempi, delle risorse e il monitoraggio costante dei dati.

Dovranno inoltre essere elaborate forme di coordinamento e collegamento con il Servizio Tutela Minori del Comune di Abbiategrasso, capofila distrettuale per garantire uniformità di servizio per l'intero ambito territoriale.

### **Art. 3 – Sede, funzioni e compiti dell'Ufficio Tutela Minori**

L'Ufficio Tutela Minori associato ha sede amministrativa ed operativa in Motta Visconti – Piazza S. Rocco n. 9/A – 20086 Motta Visconti (MI) presso il Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi – tel. 02/90008125-31 - FAX 02/90008122 – mail: tutelaminori@comune.mottavisconti.mi.it, presso idonei locali individuati dal Comune Capofila.

All' ufficio sarà assegnata un' équipe tecnica.

Si individuano nelle figure professionali dell'assistente sociale e dello psicologo le componenti professionali dell'équipe di base.

L'équipe di base in merito agli interventi di supporto, sostegno e vigilanza di minori in situazione di disagio dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- lettura del bisogno;
- valutazione sociale, psicologica e/o psicodiagnostica del caso;

- relazioni tecnico-professionali per l'Autorità Giudiziaria e/o per altri Enti o Istituzioni;
- progetti correlati ad interventi di sostegno al nucleo familiare (ADM, incontri protetti, collegamenti con la scuola, inserimenti in Centri diurni.....) o di sostituzione dello stesso (affido familiare, inserimento in comunità o pronto intervento.....);
- attivazione di collaborazioni progettuali con i soggetti e le reti territoriali esistenti (associazionismo, privato sociale, cooperazione, agenzie educative....);
- collaborazione con i servizi specialistici.

Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce al Responsabile incaricato dal Sindaco del Comune Capofila in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati la direzione dell'Ufficio Tutela Minori associato.

L'ufficio Tutela Minori si avvarrà inoltre per il proprio funzionamento del supporto di personale amministrativo afferente ai servizi di segreteria, protocollo, ragioneria, del Comune Capofila.

Ogni Amministrazione dovrà sempre assicurare, tramite il servizio di segretariato sociale, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare il funzionamento del servizio.

#### **Art .4- Costi di gestione**

Compete al Comune di Motta Visconti in qualità di Ente capofila, provvedere in sede di predisposizione del bilancio la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'ufficio dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto ed il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni.

Il soggetto a cui verrà affidata la gestione – come individuato al precedente art. 3 - dovrà fatturare le prestazioni direttamente al Comune di Motta Visconti, fornendo la documentazione necessaria ad una corretta verifica dell'attività svolta, al fine di poter adeguatamente rendicontare il servizio svolto ai Comuni convenzionati.

Ogni Comune convenzionato dovrà assicurare adeguato stanziamento a copertura delle spese di gestione del Servizio Tutela Minori, così come determinato annualmente.

I costi connessi alla gestione dell'ufficio in argomento, sono sostenuti dai Comuni associati e sono annualmente quantificati tenuto conto di due componenti:

una quota di cofinanziamento (quota pro capite calcolata tenuto conto della popolazione residente); ed una quota calcolata tenuto conto del numero dei casi seguiti (quota fissa per ogni caso seguito), salvo eventuali conguagli.

I Comuni convenzionati dovranno provvedere al versamento della quota di loro competenza come segue:

- quota di cofinanziamento – entro il 30 marzo;
- il 70% della quota riferita ai casi seguiti entro il 30 luglio,
- il saldo a consuntivazione delle spese rendicontate.

I comuni sottoscrittori si impegnano comunque a concorrere in maniera proporzionale alla copertura totale della spesa sostenuta dal Comune di Motta Visconti per l'affidamento del servizio e dallo stesso debitamente rendicontata.

#### **Art.5 – Sistema di indirizzo e controllo**

I Comuni aderenti alla convenzione concordano di istituire la Conferenza degli Assessori Delegati ai Servizi Sociali.

La Conferenza è convocata ed è presieduta dall'Assessore del Comune di Motta Visconti.

La conferenza si riunirà in sedute ordinarie almeno due volte all'anno, il presidente può sempre indire una conferenza straordinaria per ragioni di opportunità.

Sarà compito della conferenza stabilire i criteri programmatici del servizio, gli obiettivi e le priorità.

La conferenza è tenuta a verificare congiuntamente alle unità di personale interessate, l'andamento dell'ufficio.

Nell'ambito della conferenza di servizi dovrà essere realizzata adeguata forma di consultazione degli enti aderenti affinché vi sia un costante monitoraggio delle esigenze degli stessi all'interno della seduta ordinaria.

#### **Art. 6 – Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà durata di due anni, dal 01.01.2018 al 31.12.2018, salvo eventuale proroga di un ulteriore anno o approvazione di nuova convenzione. Non è consentito il recesso anticipato fatto salvo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000,00 abitanti partecipanti alla convenzione, che potranno recedere con almeno un mese di preavviso nel caso gli obblighi legislativi in riferimento alle gestioni associate ed unioni di comuni lo rendessero necessario, ferma restando la possibilità di rientrare in convenzione nella forma di Unione di Comuni e salvo che i comuni singoli recedenti e non partecipanti nella suddetta forma di unione non si facciano carico comunque degli obblighi della convenzione stipulata.

#### **Art. 7 – Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo in via bonaria fra le parti, si prevede la costituzione di un Collegio di tre arbitri, quali comuni mandatarie delle Parti, incaricati di definire e transigere la controversia secondo equità.

Gli arbitri saranno nominati da ciascuna parte e il terzo, che avrà funzioni di Presidente, dai primi due.

Il Collegio potrà disporre le più opportune indagini istruttorie e peritali senza formalità di procedura. Il Collegio dovrà comunicare alle Parti la propria determinazione motivata (relativa anche alle spese e ai compensi del Collegio e per la difesa delle Parti e agli obblighi di loro pagamento), che potrà essere assunta a maggioranza, con lettera raccomandata spedita entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione del Collegio; tale termine sarà sospeso automaticamente dal giorno in cui il Collegio dichiarerà aperta un'indagine istruttoria o peritale al giorno in cui la dichiarerà chiusa.

Le Parti sin d'ora riconoscono alla determinazione del Collegio l'efficacia vincolante di un accordo contrattuale fra loro direttamente intervenuto e si obbligano ad eseguirla secondo buona fede.

#### **Art. 8 – Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, Firmato e sottoscritto.

#### **Comune di**

Albairate \_\_\_\_\_

Besate \_\_\_\_\_

Bubbiano \_\_\_\_\_

Calvignasco \_\_\_\_\_

Cassinetta di Lugagnano \_\_\_\_\_

Cislino \_\_\_\_\_

Gaggiano \_\_\_\_\_

Gudo Visconti \_\_\_\_\_

Morimondo \_\_\_\_\_

Motta Visconti \_\_\_\_\_

Ozzero \_\_\_\_\_

Rosate \_\_\_\_\_

Vermezzo \_\_\_\_\_

Zelo Surrigone \_\_\_\_\_





# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali  
Segreteria

PROPOSTA DI GIUNTA N. 12 DEL 21/12/2017

**OGGETTO: PROROGA PER L'ANNO 2018 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN  
FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TUTELA MINORI.**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

21/12/2017

Il Responsabile  
PIROVANO DANIELA / ArubaPEC S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)



# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali  
Segreteria

PROPOSTA DI GIUNTA N. 12 DEL 21/12/2017

**OGGETTO: PROROGA PER L'ANNO 2018 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN  
FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TUTELA MINORI.**

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

ANNO	DEBITORE / CREDITORE	COD BILANCIO	CAPITOLO	NUMERO	IMPORTO

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

21/12/2017

Il Responsabile  
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)